

Camera Penale Di Messina

“P. Pisani – G. Amendolia”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Oggetto: Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni dal 10 al 14 aprile 2017.

La Camera Penale di Messina “P. Pisani – G. Amendolia”, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera del 17 marzo 2017 della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che

- a) l’astensione dalle attività giudiziarie si terrà dal 10 al 14 aprile 2017;
- b) la specifica motivazione della astensione è desumibile dalla delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 17 marzo 2017, che si allega alla presente per farne parte integrante;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, su quello della di questa Camera Penale “P. Pisani – G. Amendolia” www.camerapenalemessina.it mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

Camera Penale Di Messina

“P. Pisani – G. Amendolia”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Messina 28 marzo 2017

Il Presidente

Avv. Adriana La Manna



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 17 marzo 2017

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane,

RILEVATO

che con la precedente delibera di astensione in data 4 marzo 2017 si è voluto denunciare il preannunciato uso dello strumento della fiducia ai fini della approvazione del DDL da parte del Governo sottraendo al Parlamento ogni possibile confronto su di una riforma che incide in profondità sul processo e sull'intero ordinamento penale;

che, tuttavia, nonostante le molteplici e convergenti critiche sollevate nei confronti di tale iniziativa, si è proceduto in Senato al voto di fiducia, impedendo che sul disegno di legge si sviluppasse la necessaria discussione sulle molteplici questioni tuttora controverse ed in particolare sulla riforma della prescrizione e sulla estensione dell'istituto del processo a distanza;

che, di fronte a questa modalità autoritaria ed antidemocratica con la quale si è inteso chiudere ogni possibile spazio di confronto ed ogni pur necessaria interlocuzione politica con riferimento a riforme che incidono in maniera diretta e penetrante sulla natura stessa del processo penale, distorcendo gravemente il modello accusatorio del giusto ed equo processo, appare necessario adottare ogni opportuna iniziativa di contrasto;

che tali riforme sono contrarie, non solo agli interessi e ai diritti dei singoli imputati, ma anche alle legittime aspettative delle persone offese e della intera collettività, che esige, in un Paese civile, moderno e democratico, che i procedimenti penali abbiano una ragionevole durata e che la fase dell'accertamento dibattimentale torni ad essere il baricentro del processo, sottraendo la fase delle indagini preliminari all'attuale enfaticizzazione e mediatizzazione;

che occorre svelare la evidente contraddizione di un disegno governativo che, nonostante il proclamato intento e le formali intitolazioni, anziché aumentare le garanzie processuali ed abbreviare la durata dei processi, comprime con tali riforme i diritti degli accusati e rende i processi interminabili;

che la norma che estende la applicazione del processo a distanza ad un numero elevatissimo di procedimenti con detenuti, lungi dal costituire un risparmio di risorse, rappresenta invece, come più volte stigmatizzato, la più evidente ed aperta violazione dei principi costituzionali e convenzionali del contraddittorio e della immediatezza, nonché della presunzione di innocenza;

che il termine di un anno previsto ora dal DDL per l'effettiva entrata in vigore della nuova normativa sul processo a distanza, evidentemente necessario al fine di realizzare gli straordinari adeguamenti tecnici e strutturali che ne consentano l'operatività, non giustifica affatto una modificazione del radicale giudizio negativo formulato nei confronti di tale riforma, e rende evidente come la norma risulti contraria ad ogni criterio di economicità e razionalità;

che, pertanto, laddove venissero ingiustificabilmente superati i profili di metodo e di merito segnalati nella presente e nella precedente delibera, lo stato di agitazione della avvocatura penale



sarà inevitabilmente mantenuto per tale intero periodo di tempo, nel corso del quale saranno deliberate, in ogni sede e sull'intero territorio nazionale, tutte le iniziative giurisdizionali, politiche e culturali che abbiano ad oggetto le gravissime violazioni che l'applicazione della norma comporterebbe ed i suoi conseguenti devastanti effetti sull'intero sistema processuale;

CONSIDERATO

che il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica della scelta di riproporre il voto di fiducia anche davanti alla Camera, che finirebbe con il ribadire in maniera definitiva ed irreversibile un atteggiamento di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, unica garanzia di una approfondita e meditata valutazione di una riforma che contiene al suo interno interventi normativi decisamente positivi ed in linea con le aspettative di riforma convergenti con i principi della Costituzione (quale ad esempio la legge delega per la riforma dell'esecuzione penale), assieme ad altri che non solo deprimono le garanzie del processo ma non rendono affatto i procedimenti penali più rapidi ed efficaci, disincentivando il ricorso ai riti speciali, e che pertanto esigerebbe una valutazione disgiunta ed accurata di ogni singola norma;

DELIBERA

nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 aprile 2017, invitando le Camere Penali territoriali ad organizzare in tali giorni manifestazioni ed eventi dedicati ai temi della riforma e del denunciato contrasto con i principi costituzionali e convenzionali della immediatezza, del contraddittorio, della presunzione di innocenza e della ragionevole durata, riservandosi di indire ulteriori manifestazioni nazionali sul tema delle garanzie e dei diritti processuali di tutti i cittadini, mantenendo pertanto lo stato di agitazione dell'avvocatura penale ed attivando ogni strumento comunicativo ed ogni interlocuzione volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle forze politiche sul metodo e sul merito della riforma,

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Nola, 17 marzo 2017

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci